

## **Rassegna sindacale e previdenziale del 4 novembre 2014**

a cura di Massimo Pipino

- 1) **Sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti**
- 2) **Settore agricoltura: è stato firmato il rinnovo del contratto di lavoro per operai agricoli e florovivisti**
- 3) **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – interpello 15 settembre 2014, n. 25: certificato penale del casellario giudiziale**
- 4) **Tutela della riservatezza dei dati personali – Provvedimento del Garante 3 luglio 2014, n. 341: no alle motivazioni delle assenze affisse in bacheca**
- 5) **Per i professionisti l'organizzazione in out-searching fa scattare la soggettività IRAP**
- 6) **INPGI: Determinato lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello**
- 7) **Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22696 del 24 ottobre 2014: è illegittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro nel caso in cui l'impresa continui l'attività nello stesso settore del lavoratore espulso**
- 8) **Ministero del Lavoro e dell'Interno – Circolare congiunta del 24 ottobre 2014: procedura di emersione da lavoro irregolare ex articolo 5 D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109**
- 9) **Articolo 94, comma 4-bis), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992): obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione**
- 10) **INPS - Circolare n. 136 del 30 ottobre 2014: pubblicate le nuove modalità di richiesta per le ditte cessate o fallite**
- 11) **Documentazione antimafia: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo del Codice delle Leggi antimafia**
- 12) **Manuale SOA: stretta su lavori privati e cessioni**
- 13) **DdL «Stabilità 2015» – Anticipazioni sui contenuti fiscali**
- 14) **Preliminare di vendita: non trovano applicazione le garanzie del contratto definitivo**
- 15) **Suprema Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22628 del 24 ottobre 2014: il professionista è tenuto a pagare l'IRAP se il contributo del familiare amplia le capacità personali**
- 16) **Enti e Consorzi FICEI: è stata istituita la previdenza complementare**
- 17) **Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 24 settembre 2014**
- 18) **Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21350/2014: senza titolo edilizio il contratto d'appalto è nullo**
- 19) **INPS – Messaggio n. 8060 del 30 ottobre 2014: ricostituite le pensioni di novembre**

## **1) Ministero Giustizia - decreto n. 148/2014: sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti**

A favore delle imprese che assumono lavoratori in condizione di detenzione o di internamento, anche nel caso in cui siano stati ammessi al lavoro esterno, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni e con un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza può essere riconosciuto un credito d'imposta (Ministero Giustizia - decreto n. 148/2014). Per periodi di lavoro di durata non inferiore a trenta giorni viene riconosciuto un credito d'imposta il cui ammontare, per l'anno 2013, "vale" € 700 mensili che si riducono a € 520 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. Per le imprese che invece assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, il credito d'imposta è concesso, a decorrere dal 2013, nella misura di € 350 mensili e nella misura di € 300 a decorrere dal 2014. Lo sgravio fiscale può essere concesso in seguito alla stipula di un'apposita convenzione con la direzione dell'istituto penitenziario ove si trovano i lavoratori che sono stati assunti ed è riconosciuto per ogni soggetto e in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestato fatta eccezione per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale; in tal caso il credito viene riconosciuto in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito spetta anche per le imprese che:

- svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti o internati ammessi alla semilibertà, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione, per il quale hanno fruito del beneficio;
- svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

Il credito d'imposta riconosciuto a tali imprese non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Può essere utilizzato in compensazione così come previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento al quale è concesso. Per la fruizione dello sgravio fiscale in parola, a decorrere dall'anno 2015, occorre presentare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio una istanza presso l'istituto penitenziario con il quale è stata stipulata la convenzione, che indichi i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto o ammessi al lavoro esterno, ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito che si intende fruire per l'anno successivo. Di seguito, l'istituto penitenziario provvede a trasmettere l'istanza presso il competente Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria che a sua volta la trasmette al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per la determinazione dell'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante.

## 2) Settore agricoltura: è stato firmato il rinnovo del contratto di lavoro per operai agricoli e florovivisti

È stato firmato in data 22 ottobre 2014, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL e la UILA-UIL, il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivisti del 25 maggio 2010. Il verbale di accordo ha validità a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed andrà a scadenza il 31 dicembre 2017. I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 31 ottobre 2014 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 25 maggio 2010, sono incrementati:

- a decorrere dal 1° novembre 2014 del 2,1 per cento;
- a decorrere dal 1° maggio 2015 del 1,8 per cento.

La suddetta percentuale del 2,1 per cento, relativa alla prima tranches di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale. Pertanto, i minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti sono i seguenti

<i>Operai Agricoli</i>	
<b>Aree Professionali</b>	<b>Minimi</b>
Area 1.a	1.250, 00
Area 2.a	1.140, 00
Area 3.a	850, 00

<i>Operai Florovivisti</i>	
<b>Aree Professionali</b>	<b>Minimi</b>
Area 1.a	7,57
Area 2.a	6,94
Area 3.a	6,52

I contratti provinciali non possono definire, per i livelli di ciascuna area professionale, salari contrattuali inferiori ai minimi di area, salvo quanto è previsto dall'art. 18 e relativo accordo allegato del presente CCNL. I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 25 maggio 2010, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1° gennaio 2017; per le altre province dall'1° novembre 2014. In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, sulla base dei criteri di cui all'art. 2 e di una valutazione sull'andamento dell'inflazione, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonché gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all'interno di ciascuna area professionale. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell'aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell'arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all'inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell'ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

### ***Ente Bilaterale Agricolo Nazionale***

Per consentire all'Ente Bilaterale di assicurare ed erogare le prestazioni e i trattamenti assistenziali sopra indicati nonché di svolgere le altre attività ad esso demandate è stabilita una contribuzione a carico dei datori di lavoro pari a:

- euro 51,65 annui per gli operai a tempo indeterminato;
- euro 0,34 giornalieri per gli operai a tempo determinato.

A decorrere dall'1/1/2014 la predetta contribuzione sarà pari a:

- 0,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo indeterminato;
- 0,60 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai a tempo determinato.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione all'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale di cui all'art. 7, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa dalla base di calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, equivalenti a euro 0,50 giornalieri. I contratti provinciali possono prevedere analoghe disposizioni con riferimento alla contribuzione dovuta al sistema di bilateralità territoriale

### ***Apprendistato professionalizzante o di mestiere***

Le parti definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

### ***Flessibilità***

La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri sono demandati alla contrattazione provinciale, compresi quelli di informazione dei lavoratori.

### ***Permessi straordinario***

In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affidamento a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.

### ***Lavoro straordinario***

Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.

### ***Prolungamento comporta***

In caso di patologie oncologiche, debitamente documentate, il lavoratore può richiedere, al termine del periodo di comporta di 180 giorni, un'aspettativa non retribuita di durata non superiore a 6 mesi.

### ***Sfera di applicazione allargata al CCNL Manutenzione del Verde***

Pur permanendo l'esigenza di disciplinare in modo adeguato i rapporti di lavoro tra le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e i loro dipendenti, le Parti - per ragioni di semplificazione e razionalizzazione del sistema della contrattazione collettiva - intendono far rientrare tali rapporti di lavoro nell'ambito di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti. Pertanto, convengono di procedere alla consensuale risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006, come modificato dall'accordo 25/9/2008 di rinnovo del biennio

economico, con effetto dal 31 dicembre 2014. Ferma restando la risoluzione del CCNL per i dipendenti delle imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato siglato il 26 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre 2014, un accordo per la disciplina collettiva dei rapporti di lavoro per i quadri e gli impiegati delle imprese di manutenzione del verde. In particolare, il presente accordo si applica, a titolo esemplificativo, alle imprese che svolgono lavori e servizi di progettazione, costruzione e manutenzione di:

- aree a verde pubblico e privato, compreso l'arredo urbano e il patrimonio forestale;
- opere per la difesa del territorio e l'eliminazione del dissesto idrogeologico;
- impianti irrigui, idraulici e di illuminazione nelle aree verdi;
- opere ambientali e in ambito fluviale, di sistemazione idraulica e bonifica.

In relazione alle mansioni svolte, i lavoratori sono inquadrati secondo la classificazione degli operai florovivaisti contenuta nell'art. 31, rubricato "Classificazione", del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Per i comandi a prestare servizio fuori dal territorio comunale della sede abituale di lavoro superiori ad un periodo continuativo di tre settimane, la contrattazione provinciale disciplinerà la materia dei rientri. Il valore dell'indennità giornaliera di cui ai commi secondo e terzo è pari alle seguenti misure:

- euro 8,00 fino a 15 chilometri;
- euro 11,00 oltre 15 e fino a 25 chilometri;
- euro 16,00 oltre 25 e fino a 40 chilometri;
- euro 26,00 oltre 40 chilometri.

#### ***Linee guida per le erogazioni di secondo livello legate alla produttività***

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli operai agricoli e florovivaisti, coerentemente con quanto indicato dal legislatore, all'art. 2, stabilisce che *"Le parti, in sede di rinnovo del Contratto provinciale, potranno inoltre prevedere erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, insieme concordati, ed aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Tali programmi potranno essere individuati anche distintamente per settore merceologico. La predetta erogazione deve avere le caratteristiche idonee per l'applicazione del regime contributivo e fiscale agevolato previsto dalla legislazione vigente"*. Le erogazioni legate ai risultati devono essere riconosciute in presenza di incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività e possono essere previste anche distintamente per settore merceologico, al fine di facilitare l'individuazione di indicatori mirati e selettivi. A mero titolo esemplificativo si elencano, qui di seguito, alcuni possibili indicatori di riferimento, con la relativa fonte:

- valore della produzione agricola (fonte: Istituto Tagliacarne; INEA)
- prezzi alla produzione e all'ingrosso, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali (fonte: Camere di Commercio)
- andamento del mercato all'ingrosso dei prodotti, verificando le contrattazioni e i quantitativi e ricavandone le percentuali in più o in meno (fonte: Camere di Commercio);
- valore aggiunto agricolo ai prezzi di base (fonte: Camere di Commercio);
- livello di occupazione in termini di numero di lavoratori e giornate lavorate, verificando gli scostamenti in aumento o in diminuzione e quantificandone le percentuali (fonte: INPS o ISTAT).

La verifica delle condizioni indicate dal contratto collettivo provinciale per la corresponsione del premio richiede - oltre all'acquisizione del dato ufficiale di riferimento - una complessa valutazione dei rapporti tra i diversi indicatori selezionati. Sorge quindi la necessità di individuare una sede nella quale possono essere raccolti i dati ed effettuate le

valutazioni necessarie.

\*\*\*

### **3) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – interpello 15 settembre 2014, n. 25: certificato penale del casellario giudiziale**

Come è noto l'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, ha introdotto l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale quando *“intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali (...) che comportino contatti diretti e regolari con minori (...)”*. Quanto all'ambito di applicazione dell'obbligo, il Ministero del Lavoro, con circolare 11 aprile 2014, n. 9, ha precisato che l'adempimento:

- riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro costituiti a far data dal 6 aprile 2014, mentre non riguarda quelli già in essere a tale data;
- è riferito al solo momento dell'instaurazione dell'obbligo, e non va reiterato nel tempo;
- concerne i rapporti di lavoro subordinato, sia le tipologie del lavoro autonomo (es. collaborazioni a progetto) – nella misura in cui comportino un contatto diretto e continuativo con i minori;
- non è dovuto per quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque possibile la presenza di minori.

#### ***I nuovi chiarimenti***

In risposta ad interpello n. 25 del 15 settembre 2014, il Ministero, confermando la propria linea interpretativa, ha conseguentemente precisato:

- che in caso di presenza in azienda di minorenni o tirocinanti, l'acquisizione del certificato penale resta esclusa per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, anche qualora addetto ad attività di tutoraggio;
- che l'obbligo sussiste – eventualmente – al momento di assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività, rientrante nel campo di applicazione dell'obbligo;
- con riferimento alle attività alberghiere, che il certificato va obbligatoriamente richiesto per quelle attività che comportano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, come nel caso dei servizi di miniclub o babysitting; al contrario non è richiesto per le attività di ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, rispetto alle quali la platea dei destinatari non è costituita solo da minori.

\*\*\*

### **4) Tutela della riservatezza dei dati personali – Provvedimento del Garante 3 luglio 2014, n. 341: no alle motivazioni delle assenze affisse in bacheca**

Con provvedimento n. 341 del 3 luglio 2014, il Garante per la Privacy ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato da una società di trasporto pubblico locale, che metteva a disposizione di tutti gli autisti i turni di lavoro unitamente alle motivazioni delle assenze dei colleghi. Nella fattispecie, sia all'interno delle tabelle affisse nelle bacheche aziendali che nell'intranet aziendale, comparivano, accanto ai turni dei dipendenti, delle sigle indicanti le cause delle assenze: ad es. "MA" per malattia o "PAD" per permesso assistenza disabili, "S" per sospensione-sanzione disciplinare, o ancora "PS" per permesso sindacale. Anche la

legenda esplicativa delle abbreviazioni era a disposizione di tutto il personale. L'obiettivo di tale comunicazione era, secondo le dichiarazioni della società, quello di ottimizzare l'organizzazione del servizio ed evitare contestazioni dei dipendenti sulle sostituzioni. L'Autorità, intervenuta su segnalazione di un sindacato, ha ritenuto illecita tale divulgazione di dati personali, in alcuni casi anche sensibili, perché effettuata in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza del Codice (articolo 11), atteso che, per garantire la programmazione dei turni di lavoro è sufficiente fornire agli autisti la semplice informazione dell'assenza dei colleghi e delle necessarie sostituzioni, omettendo le motivazioni. Di conseguenza, il Garante ha vietato l'ulteriore comunicazione delle ragioni delle assenze dal servizio nell'ambito delle tabelle dei turni.

\*\*\*

## **5) Per i professionisti l'organizzazione in out-searching fa scattare la soggettività IRAP**

L'affidamento in outsourcing di attività strettamente connesse all'oggetto della professione integra il presupposto dell'autonoma organizzazione e, di conseguenza, il professionista o piccolo imprenditore che ricorre a tale organizzazione deve ritenersi soggetto all'IRAP. In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza 24 ottobre 2014, n. 22674.

La materia su cui si è pronunciata la Suprema Corte deriva da un atto di accertamento emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di un professionista in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi (ex art. 36-bis, DPR n. 600/73), rilevando la sussistenza del presupposto impositivo dalla presenza in dichiarazione di spese elevate per prestazioni di terzi. I giudici di appello chiamati ad esaminare il caso hanno confermato la pretesa tributaria, affermando che il professionista che trae utilità organizzativa da una struttura terza, attraverso servizi vari quali *"utilizzo di strumenti informatici, computers, banche dati, riviste, attrezzatura varia, servizio di segreteria, etc..."*, non può essere, al pari del professionista che faccia parte di uno studio associato, escluso *"dall'assoggettamento ad IRAP"* e, in particolare, costituisce indice dell'esistenza di un'autonoma organizzazione l'esecuzione di prestazioni afferenti l'attività professionale, da parte di una società di servizi per conto del professionista, nei confronti dei clienti di quest'ultimo. A fronte di tale sentenza il professionista proponeva ricorso in Cassazione, ma la suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, affermando il seguente principio: *"il professionista è soggetto ad Irap qualora sussista il requisito dell'autonoma organizzazione, che ricorre quando impiega beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui"*. Con riguardo specifico all'impiego non occasionale di lavoro altrui, ciò si configura quando sono erogati a terzi elevati compensi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato (dipendenti, società di servizi o associazione professionale).

In conclusione deve ritenersi integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione, anche in assenza di dipendenti, qualora sia affidato ad una società di servizi (outsourcing), retribuita a percentuale, lo svolgimento di prestazioni correlate all'attività professionale (nella fattispecie *"tenuta della contabilità dei clienti del commercialista"*). In presenza di tali elementi, dunque, il reddito professionale deve essere assoggettato ad IRAP.

Il professionista ha, altresì, eccetto di essergli stato addossato l'onere della prova della mancanza del presupposto Irap nonostante si trattasse di un procedimento azionato dal Fisco

e non una richiesta di rimborso. A tal proposito la Corte ha precisato che nell'ipotesi di impugnazione di un atto di natura impositiva, l'Amministrazione finanziaria può dar prova della pretesa azionata anche in via presuntiva, rimanendo al contribuente l'onere di fornire idonea prova contraria. Nel caso di specie, secondo la suprema Corte, la sussistenza del presupposto impositivo emergeva dalla stessa dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, nella quale era indicato l'affidamento a terzi, dietro elevato compenso, di servizi correlati allo svolgimento dell'attività professionale di dottore commercialista.

\*\*\*

#### **6) INPGI: Determinato lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello**

Con circolare INPGI n. 6/2014 sono state illustrate le modalità operative che i datori di lavoro, con personale assicurato presso l'INPGI, dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2013. Si ricorda che, dapprima il decreto interministeriale 14/2/2014 ha disciplinato lo sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2013, così come introdotto dalla Legge 24/12/2007. Successivamente l'INPS, con la Circolare n. 78/2014, ha illustrato i criteri per l'ammissione al beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le indicazioni per la richiesta dello sgravio anche per le aziende con personale assicurato presso l'INPGI, provvedendo, inoltre, a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio.

Pertanto, vengono ora illustrate le modalità operative che i datori di lavoro, con personale assicurato presso l'INPGI, dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo in oggetto, considerando che gli importi comunicati dall'INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione. Nel caso in cui le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello oppure per altre motivazioni, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e la fruizione di tale beneficio soggiace alla normativa in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai giornalisti iscritti alla gestione INPGI sostitutiva dell'AGO, per ciò che concerne l'ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 78/2014.

Per quanto concerne le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che, con riferimento ai dipendenti assicurati presso l'INPGI, abbiano, a suo tempo, presentato una apposita domanda all'INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l'anno 2013, entro e non oltre il mese di dicembre 2014 dovranno:

- determinare l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
- riportare il relativo importo a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

Qualora la denuncia mensile non consentisse l'integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei



mesi successivi. All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Mentre, le aziende che non abbiano presentato all'INPS una apposita domanda per i giornalisti iscritti all'INPGI, anche se autorizzate da tale ente ad operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti/gestioni previdenziali), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all'INPGI.

\*\*\*

**7) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 22696 del 24 ottobre 2014: è illegittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro nel caso in cui l'impresa continui l'attività nello stesso settore del lavoratore espulso**

È illegittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro nel caso in cui l'impresa continui ad operare nel settore presso cui lavorava il destinatario del provvedimento espulsivo. In questo senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2014, n. 22696. Nella fattispecie, un dipendente ha impugnato il licenziamento intimatogli dalla società per cui lavorava per soppressione della propria posizione lavorativa, in ragione di una ristrutturazione resasi necessaria a causa del costante peggioramento della situazione economica societaria e della sensibile diminuzione delle commesse degli ultimi anni finanziari. La Corte di Appello, confermando la sentenza del Tribunale di I grado, accoglieva la domanda di reintegra del lavoratore, in quanto rilevava che dai dati documentali relativi ai bilanci aziendali, non veniva dimostrato alcun calo del fatturato né tantomeno veniva desunta la prova che, nell'imminenza del recesso, il settore industriale, cui era addetto il dipendente, era stato abbandonato dall'azienda, come tra l'altro, dimostrato dalle dichiarazioni del teste. Così come non risultava che vi era stata soppressione del posto di lavoro del dipendente, essendo stato questi assunto anche con funzioni commerciali e di marketing. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento, adottato dal datore per sopprimere il posto di lavoro, è da ritenersi illegittimo se l'impresa opera ancora nel settore presso cui è addetto il lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo.

\*\*\*

**8) Ministero del Lavoro e dell'Interno – Circolare congiunta del 24 ottobre 2014: procedura di emersione da lavoro irregolare ex articolo 5 D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109**

Con circolare congiunta del 24 ottobre 2014, il Ministero del lavoro (circolare n. 5698/2014) ed il Ministero dell'interno (circolare n. 6164/2014) hanno fornito chiarimenti in ordine alla procedura di emersione da lavoro irregolare ex articolo 5 D.Lgs. 16 Luglio 2012, n. 109 facendo particolare riferimento alla regolarizzazione contributiva da parte del datore di lavoro. In particolare, al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli Unici e consentire la definizione delle domande di emersione, il Ministero dell'interno ha provveduto ad inviare all'Inps l'elenco delle domande di emersione per lavoro subordinato, EM-SUB, e quello dei codici fiscali dei lavoratori interessati all'emersione, affinché l'Istituto possa procedere alla verifica dei pagamenti contributivi effettuati a favore dei lavoratori stessi nel caso: di apertura della specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W"; di mancata apertura della specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione "5W" con versamento effettuato utilizzando la posizione contributiva già in precedenza attribuita dall'azienda per il versamento dei contributi dei lavoratori in forza e

non interessati dal procedimento di emersione. L'esito dell'incrocio dei predetti dati con le informazioni presenti sugli archivi dell'Inps sarà fornito agli Sportelli Unici dell'Immigrazione che potranno così avviare le procedure di richiesta del Durc sullo Sportello Unico Previdenziale essendo comunque necessario acquisire la notizia di regolarità contributiva anche dall'INAIL e, se previsto, per le imprese edili dalle Casse Edili. Le informazioni che verranno fornite dall'Istituto di previdenza evidenzieranno, rispetto al momento dell'effettuazione dell'incrocio dei dati, la notizia del mancato pagamento totale o parziale delle somme dovute a titolo di contribuzione per i lavoratori di cui agli elenchi forniti. La regolarizzazione da parte del datore di lavoro potrà avvenire anche con modalità rateale nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti degli Enti previdenziali in tema di rateazioni. In tal caso, il requisito di regolarità, da un punto di vista formale, si considererà perfezionato con il pagamento della I rata consentendo la definizione da parte del SUI della domanda di emersione. Laddove l'omessa contribuzione sia stata affidata per il recupero all'Agente della Riscossione, la rateazione dovrà risultare concessa dall'Agente competente, nel rispetto della relativa disciplina, alla data di emissione del Durc. In tal modo, sarà consentita la definizione delle domande di emersione sia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere e il datore di lavoro non sia in regola con i versamenti contributivi, sia nei casi di:

- rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro così come previsto dal comma 11 bis dell'articolo 5 del D.lgs. 109/2012 (*“Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo”*) che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore in presenza di tutti i requisiti previsti, compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi;
- avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, prevista dal comma 11 ter del medesimo articolo 5, intervenuta nelle more della procedura di emersione, nel cui caso al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi.

Il Ministero del lavoro e dell'interno precisano, inoltre, che, sia nelle domande di lavoro domestico (EM-DOM) sia nelle domande di lavoro subordinato (EM-SUB), deve ritenersi legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi, anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ossia in ritardo rispetto alla corretta tempistica. Il pagamento tardivo dei contributi consente, infatti, il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

## **9) Articolo 94, comma 4-bis), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992): obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione**

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 94, comma 4-bis), del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) dalla Legge n. 120/2010, è stato introdotto l'obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni concernenti gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori ai 30 giorni in favore di soggetti diversi dagli intestatari. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la Circolare del 27 ottobre 2014, n. 23743, ad integrazione delle istruzioni diramate con circolare n. 15513 dello scorso 10 luglio, fornisce specifici chiarimenti in ordine all'utilizzo dell'auto aziendale. Così come è stato richiamato poc'anzi il citato articolo 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di circolazione, all'utilizzo di veicoli concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari. La ratio della suddetta previsione normativa - specifica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - è, in particolare, da ricercare nell'esigenza di rendere maggiormente certa l'identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli. L'annotazione dell'intestazione temporanea presuppone, pertanto, l'uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Ciò vale, quindi, ad escludere la possibilità che un medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato, in via temporanea, a nome di due o più utilizzatori. Con particolare riguardo al comodato di veicoli aziendali, lo stesso Ministero ha specificato che, ai fini della sussistenza dell'obbligo in questione, deve esserci un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore. Pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, C.d.s. (D.Lgs. n. 285/1992):

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe-benefit" (retribuzioni in natura consistenti nella assegnazione di veicoli aziendali ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso, infatti, non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità;
- al di fuori dei casi di "fringe benefit", l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (es. veicoli impiegati per l'esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione, o nel tempo libero); in questa ipotesi, viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo;
- il caso in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale; in tal caso, infatti, non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso.

Le citate precisazioni si riferiscono non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda.

## **10) INPS - Circolare n. 136 del 30 ottobre 2014: pubblicate le nuove modalità di richiesta per le ditte cessate o fallite**

A partire dal 1° gennaio 2015 le domande di assegni per il nucleo familiare per i lavoratori di ditte cessate o fallite potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite servizio web o, in alternativa, tramite patronato, contact-center o operatori di sede. A darne notizia è l'INPS, con Circolare n. 136, pubblicata ieri. In particolare, l'Istituto rende noto che la nuova modalità di presentazione telematica delle domande in oggetto potrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell'Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito” - funzione ANF Ditte Cessate/Fallite
- patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- contact - center – attraverso il numero verde 803.164.

Al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, fino al 1° gennaio 2015 è comunque previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea. Sempre con la Circolare citata, l'INPS fornisce le indicazioni di dettaglio relativamente alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite.

\*\*\*

## **11) Documentazione antimafia: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo del Codice delle Leggi antimafia**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014, è stato pubblicato il D.Lgs. 13 ottobre 2014 n. 153 (allegato), contenente “*Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136*”. Il decreto ha inteso introdurre nel Codice antimafia alcune semplificazioni delle procedure dirette al rilascio della documentazione antimafia ed a porre rimedio ad alcune carenze manifestate dalla precedente normativa nell'esperienza applicativa. Si ricorda che il provvedimento entrerà in vigore il 26 novembre p.v..

\*\*\*

## **12) Manuale SOA: stretta su lavori privati e cessioni**

Ai fini della qualificazione SOA, sarà necessaria la massima attenzione delle imprese sulla documentazione raccolta a comprova dei lavori eseguiti per committenti privati e sui nuovi presupposti che consentono l'ottenimento della qualificazione a seguito di cessione d'azienda. È quanto emerge dal manuale sulla attività di qualificazione, pubblicato dall'ANAC che ha voluto raccogliere, aggiornare e integrare gli atti emanati negli ultimi 15 anni, anche dalla soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Si ricorda che il manuale entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato che lo adotta. Il manuale rappresenta un'importante iniziativa a favore dell'omogeneità e trasparenza della qualificazione SOA, da sempre elementi che favoriscono una libera e sana concorrenza tra le imprese esecutrici di lavori pubblici. Sotto questo profilo non è prevista alcuna novità per quanto riguarda, tra i tanti temi trattati, le

verifiche antimafia (p. 125) che la SOA deve effettuare, che comprendono tutti i soggetti previsti dalla vigente legislazione antimafia (D.lgs. n. 159/2011), e non solo quelli dell'art. 38 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006); nessuna novità è, altresì, prevista sul concordato preventivo c.d. "in bianco" (p. 141), che porta alla decadenza dell'attestato; nessuna novità infine per i direttori tecnici della categoria OG2, ove è confermata la necessità del titolo di architetto o il laureato in conservazione dei beni (p. 151). Rimangono, infine, immutate le modalità di calcolo della qualificazione in OG11 (p. 159) e per l'incremento convenzionale premiante (p. 270), nonché per il divieto di ricorrere al comodato per l'acquisizione di requisiti di qualificazione (p. 250).

### **Novità**

Il manuale non si limita a ordinare la copiosa produzione di determinazioni e comunicati che in passato si erano sommate (e in alcuni casi sovrapposte) per dare precise indicazioni operative alle SOA, ma individua principalmente tre punti critici del sistema SOA: l'indipendenza della SOA, i lavori privati e le cessioni d'azienda. Tralasciando il primo argomento, nel complesso emerge una precisa volontà dell'Autorità che esamina ognuno dei suddetti punti, individuando per ciascuno di essi l'elemento di debolezza e le corrette modalità operative cui devono attenersi le imprese in sede di istanza di attestazione e le SOA in sede di verifica dei requisiti. Il risultato è una forte "stretta" sulle future qualificazioni. Tuttavia, rispetto alla bozza di manuale diffusa in un primo momento, l'ANAC ha recepito alcune considerazioni espresse dall'Ance, dirette ad evidenziare taluni punti critici. Nella nuova stesura del manuale hanno, infatti, trovato risposta le osservazioni proposte dalle associazioni di categoria, mediante le seguenti precisazioni:

- il riscontro dei requisiti generali non può essere disgiunto da una conferma, che potrà arrivare anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso; diversamente, potrebbe essere messa in dubbio la compatibilità tra i tempi di attestazione, previsti dal Regolamento, e i tempi medi di risposta dei soggetti cui la SOA ha inviato la richiesta di riscontro (p. 117);
- il maggiore controllo della regolarità della documentazione attestante l'esecuzione di lavori per soggetti non sottoposti alla disciplina del codice deve essere accompagnato dalla previsione che, accertata l'impossibilità di procedere ai dovuti riscontri presso i soggetti privati, la SOA possa eseguire ulteriori accertamenti al fine di dare conferma anche indiretta della esecuzione dell'opera;
- la maggiore severità per l'utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione deve però fare salve le situazioni già consolidate nel tempo e valutate dalla SOA nelle precedenti attestazioni; nonché non può non prevedere la possibilità per le SOA di motivare eventuali scostamenti dagli indicatori previsti a fronte di una cedente ancora attiva (cfr. l'approfondimento successivo);
- il subappalto superiore al 30% o al 40% nella categoria scorporabile deve prevedere l'eliminazione del limite percentuale del 10% per la qualificazione dell'appaltatore nella categoria scorporabile, ciò in coerenza con quanto deciso dalla precedente Autorità con il Comunicato n. 1/2014 sulla base della disciplina vigente (p. 219).

È, inoltre, confermata, come in precedenza già richiesto dall'ANCE, la possibilità dell'utilizzo, in sede di attestazione, dei certificati già rilasciati in forma cartacea prima del luglio 2006, previa conferma scritta circa la veridicità degli stessi da parte della stazione appaltante.

### **I lavori privati (pp. 156 - 164)**

Nel manuale, si ricordano le previsioni contenute nell'articolo 86, comma 7, del Regolamento ("Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente

*e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori”*), in cui, com'è noto, viene stabilito che per i lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del Codice e del Regolamento, l'impresa deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori, corredata anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori (con tutte le difficoltà che ciò sottintende). A ciò, l'Autorità aggiunge che tali certificati debbono contenere le stesse informazioni presenti nel suddetto allegato B del Regolamento, pur non sollevando l'impresa dalla necessità di presentare anche il certificato di regolare esecuzione; quest'ultimo, assolvendo ad una funzione diversa, non può quindi considerarsi intercambiabile con il CEL. Sono, tuttavia, esentati dall'obbligo di presentazione del suddetto certificato di regolare esecuzione i lavori di piccola entità, per i quali la SOA può acquisire documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell'appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali. Riguardo al certificato di esecuzione dei lavori sottoscritti da soggetti privati, il chiarimento dell'Autorità sull'utilizzo del modello B rappresenta una novità rispetto al passato, considerato che lo stesso Regolamento non specifica (né la soppressa AVCP ha mai specificato) in quale forma debbano essere redatti. Nuova è, altresì, la modalità con cui è effettuato il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture. Tali soggetti dovranno prestare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e relative conseguenze penali in caso di falso), volta a confermare l'autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti. Con riferimento ai soggetti a cui rivolgere le richieste di conferma della documentazione presentata dall'impresa, nel manuale si da atto che il certificato relativo risulta utilizzabile anche in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità su CEL, del contratto e delle fatture; ciò, sempreché la SOA dimostri di aver acquisito tutti gli altri riscontri richiesti dal manuale sulla documentazione esibita che attesta l'esecuzione dell'opera. In tal caso, la SOA potrà utilizzare la suddetta documentazione solo dopo aver verificato anche l'esaustività e la congruenza di tali riscontri. Resta inteso che i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione, qualora non vi sia stato il riscontro di veridicità - presso l'ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia - del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, relativi all'opera realizzata (ove richiesti). Tra le novità relative alla documentazione all'opera realizzata non compare, invece, un superamento della copia autentica del progetto approvato; tale copia dovrà, pertanto, continuare ad essere fornita alla SOA, per consentirle di prendere in esame il lavoro per la qualificazione. Se, nel complesso, il manuale sembra ricalcare a grandi linee il Regolamento, desta, tuttavia, perplessità l'indicazione secondo cui, ad avviso dell'ANAC, *“le modalità di verifica dei requisiti delle imprese e le prescrizioni di cui al presente paragrafo entrano in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Comunicato del Presidente relativo al Manuale e si applicano per la verifica dei documenti esibiti dagli operatori economici in sede di attestazione, a prescindere dalla data della loro emissione o rilascio”*. Infatti, l'intero sistema di riscontro della documentazione sui lavori privati, incluse le novità sopra elencate, sembrerebbe essere applicabile anche alla documentazione già impiegata nelle precedenti attestazioni e in quella sede già verificata. Peraltro, se tale interpretazione fosse confermata, tutti i precedenti riscontri espressi ed eventualmente già acquisiti dalla SOA non sarebbero utili per la

conferma dei documenti presentati dall'impresa, poiché mancanti della nuova presa di responsabilità di cui al D.P.R. n. 445/2000, sopra citato. Ciò posto, stante la rilevanza del tema potrebbe, rendersi necessario un ulteriore chiarimento in merito.

### **Cessioni d'azienda (pp. 231 - 257)**

L'articolo 76, comma 9, del Regolamento (*"In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni"*) prevede la possibilità, per gli operatori economici che acquistino un'azienda o un suo ramo da altro soggetto, di utilizzare per la qualificazione i requisiti posseduti dalle imprese danti causa (cedenti). In particolare, il manuale, dopo aver chiarito i termini generali del concetto civilistico di azienda o di ramo di essa, legittima il trasferimento dei requisiti ai fini della qualificazione qualora siano verificati alcuni indicatori dai quali si possa desumere la capacità produttiva attuale dell'azienda o del ramo di essa oggetto di cessione. Come esplicitato da pag. da 8 a 10 dello stesso documento, la capacità produttiva, che consente al successore di proseguire nell'attività aziendale già avviata, senza necessità di una ricostituzione, è valutata dalla SOA su quattro indicatori:

- cifra d'affari conseguita in relazione al ramo ceduto nell'anno antecedente l'atto di trasferimento azienda, di importo pari o superiore al 50% (cinquanta per cento) della produttività media annuale della cedente stessa, calcolata con riferimento al quinquennio antecedente l'atto di trasferimento;
- trasferimento del know how attraverso uno staff minimo di personale connesso alla specificità e alle dimensioni dell'attività ceduta, comprendente personale con funzioni amministrative e tecniche, rappresentanti un'autonoma struttura di impresa. A tale scopo, le SOA verificano anche il passaggio dell'adeguata direzione tecnica e/o di figure professionali (componenti dello staff di progettazione, direttore di cantiere, etc.) dotate di specifica competenza qualora abbiano prestato attività continuativa all'interno dell'impresa dante causa nell'arco dell'ultimo triennio;
- beni strumentali atti a dimostrare l'operatività dell'azienda o del ramo al momento del trasferimento afferenti al complesso ceduto; tra le pertinenti attrezzature atte ad assicurare un livello minimo di funzionalità aziendale sono ricompresi edifici e macchinari. Per il trasferimento delle categorie specializzate OS18-A e OS18-B nonché OS 13 e OS 32 è necessario la trasmissione del relativo stabilimento di produzione ed montaggio;
- sussistenza di rapporti giuridici in corso (crediti, debiti) al momento della cessione e di contratti di appalto in corso o appena ultimati aventi ad oggetto lavorazioni afferenti lo specifico "settore" (non categoria) individuato nella cessione.

La valutazione positiva degli indicatori sopra individuati (il cui calcolo è richiamato nel modello di perizia individuato nel manuale) consentirà alla SOA di ritenere comprovata la perdurante produttività del complesso aziendale trasferito, con conseguente spendita dei relativi requisiti ai fini della qualificazione dell'impresa cessionaria. La comprova sulla produttività del complesso aziendale può essere, tuttavia, riscontrata dalla SOA anche in presenza di eventuali scostamenti rispetto a quanto sopra indicato, trasmettendo, per le valutazioni di competenza dell'Autorità, oltre alla documentazione di rito, apposita relazione che evidenzia le motivazioni che hanno indotto a ritenere tali scostamenti non determinanti. La verifica degli indicatori di produttività come sopra delineati è effettuata anche nel caso in cui sia richiesta l'attestazione di qualificazione da parte di un'impresa cessionaria che abbia acquisito il ramo d'azienda da un'impresa fallita. In tutti casi, nel

Casellario informatico, in corrispondenza dell'attestazione dell'impresa cessionaria, sarà inserita una annotazione contenente l'informazione che l'attestazione è stata rilasciata a seguito di una operazione di cessione che ha comportato l'utilizzo dei requisiti di altra impresa (specificando quale) in possesso di attestazione (indicando gli estremi dell'attestazione). Riguardo alla decorrenza delle nuove regole, il manuale precisa che le verifiche sopra descritte o dovranno essere adottate dalle SOA con riferimento ai contratti di attestazione stipulati successivamente alla adozione del presente Manuale, siano essi nuove attestazioni o rinnovi o variazioni comportanti l'inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali. Tuttavia, per le perizie giurate redatte antecedentemente alla pubblicazione del presente atto, ma non ancora valutate ai fini dell'attestazione, sarà richiesta un'integrazione del contenuto della perizia per l'individuazione dei requisiti attinenti al complesso aziendale o al ramo trasferito. Da ciò sembrerebbe dedursi che:

- tutte le attestazioni in corso di validità, che abbiano usufruito a suo tempo dei requisiti di altra impresa, non sono soggette a nessuna verifica da parte della SOA sulla consistenza dell'azienda ceduta;
- la verifica sulle cessioni non è eseguita neppure in caso di verifica triennale;
- la verifica è eseguita per i contratti sottoscritti successivamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del comunicato dell'Autorità con cui è adottato il manuale (al momento non ancora avvenuta), solo in caso di nuove attestazioni o rinnovi o variazioni comportanti l'inserimento di categorie o classifiche a seguito di utilizzo di trasferimenti aziendali;
- tutte le perizie, corrispondenti a cessioni già considerate dalla SOA, non rientrano nel novero di quelle integrabili e, pertanto, queste restano confermate, poiché queste non contengono e neppure potranno essere integrate con i quattro indicatori sopraelencati, cui quali si basa la valutazione dalla SOA;
- i trasferimenti di requisiti di qualificazione, verificati dalle SOA ai sensi del previgente D.P.R. n. 34/2000, ossia senza perizia, non devono essere riconsiderati alla luce delle disposizioni del manuale, ciò in quanto questi sono ricompresi all'interno di quelli di cui al punto precedente, per i quali non è prevista la redazione una perizia.

\*\*\*

### **13) DdL «Stabilità 2015» – Anticipazioni sui contenuti fiscali**

Si è avviato l'iter parlamentare di approvazione del "*Disegno di Legge di Stabilità 2015*", annunciato alla Camera dei Deputati ed assegnato alla V Commissione Bilancio (Atto 2679/C). L'impatto complessivo della manovra è stimato in 36 miliardi di euro, derivanti principalmente:

- da revisioni di spesa (per 15 miliardi di euro complessivi, che coinvolgerà non solo lo Stato ma anche Regioni, Province e Comuni);
- dall'aumento del deficit (per 11 miliardi di euro);
- dalle misure di contrasto all'evasione (per 3,8 miliardi di euro);
- dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie (per 3,6 miliardi di euro).

Tali risorse verranno impiegate per 18 miliardi di euro in una riduzione generale della pressione fiscale e per i restanti 18 miliardi di euro verranno utilizzate per finanziare ulteriori misure, tra le quali l'anticipazione del TFR per i lavoratori del settore privato e la revisione della "*clausola di salvaguardia*", che prevede ad oggi una rimodulazione delle detrazioni e agevolazioni vigenti, qualora entro il 1° gennaio 2015 non siano approvati provvedimenti tali da assicurare, attraverso la revisione della spesa pubblica, un maggior



gettito pari a 3 miliardi di euro nel 2015 (art.1, co.430 della Legge 147/2013). In particolare, l'operatività della "clausola di salvaguardia" è stata posticipata al 1° gennaio 2016. Tuttavia, per dare garanzia all'Unione Europea sul rinvio del pareggio di bilancio e sull'utilizzo del deficit, è stata inserita una disposizione che prevede la possibilità di aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sia l'aliquota IVA ridotta del 10% che quella ordinaria del 22%. Il Provvedimento include diverse disposizioni fiscali.

### ***Proroga per il 2015 dei Bonus ristrutturazioni dell'Ecobonus e del Bonus mobili e Aumento della ritenuta sui bonifici***

In particolare, l'articolo 8 del Disegno di Legge prevede:

- la proroga della detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cd. 55%), che si applicherà ancora nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche con riferimento ai lavori su parti comuni condominiali;
- la proroga del potenziamento della detrazione IRPEF per il recupero degli edifici residenziali (cd. 36%), che si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
- la proroga della detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

Restano, invece, invariate le disposizioni in materia di Bonus antisismica, che consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 65% delle spese sostenute, sino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di messa in sicurezza statica delle "abitazioni principali" e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità (zone 1 e 2). Per questi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la misura della detrazione passerà dall'attuale 65% al 50%, sempre nel limite massimo di spesa di 96.000 euro. Inoltre, l'articolo 44 del Provvedimento (comma 27) prevede l'incremento, dal 4% all'8%, della ritenuta operata dalle Banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall'impresa esecutrice degli interventi. Il raddoppio della percentuale di ritenuta riduce la liquidità delle imprese, senza migliorare in alcun modo l'efficacia dello strumento di contrasto all'evasione. Questo, infatti, è già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi (con l'obbligatorio utilizzo del bonifico appositamente predisposto per le agevolazioni), sia dalla natura stessa delle detrazioni che rappresenta un efficace strumento di emersione di base imponibile fondato sul "contrasto di interessi".

### ***Eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP***

L'articolo 5 del Provvedimento prevede, dal periodo d'imposta 2015, l'eliminazione dalla base imponibile IRAP del costo complessivo del personale impiegato a tempo indeterminato. Tale misura corrisponde ad una riduzione della prelievo fiscale ai fini IRAP, a carico delle imprese, per 5 miliardi di euro. A fronte di tale previsione, già con effetto dal periodo d'imposta 2014, è stata abrogata la riduzione, dal 3,9% al 3,5%, dell'aliquota IRAP prevista originariamente dal Decreto Legge 66/2014, con effetto dal 2014. L'abrogazione di tale norma comporta, quindi, l'annullamento della riduzione dell'aliquota base che, quindi, continua ad applicarsi, anche dal 2014, nella misura del 3,9%. L'eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP, specie se valutata insieme alla decontribuzione per 3 anni riconosciuta per i nuovi assunti, rappresenta una misura da tempo auspicata da tutti i settori ad alta intensità di manodopera, quale il settore delle costruzioni. In linea generale, inoltre, l'effetto positivo della misura viene attenuato dal mantenimento dell'aliquota IRAP

al 3,9%, anziché al 3,5% come originariamente fissato dal Decreto Legge 66/2014, che, tra l'altro, si applica con effetto retroattivo già dal periodo d'imposta 2014.

### ***Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili***

Con l'articolo 44, comma 6 del Disegno di Legge, viene disposta una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall'articolo 7 della Legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. In sostanza, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2015, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata entro il 30 giugno 2015, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.

### ***Estensione del "Reverse charge"***

All'articolo 44, comma 7, lettera a), nn.1 e 2, il meccanismo dell'inversione contabile, già utilizzato nel subappalto edile (ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a, del D.P.R. 917/1986) viene esteso anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici (rese in appalto e in subappalto). Al riguardo, la Relazione illustrativa al Provvedimento conferma che tale ulteriore fattispecie si applica *"a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori"*. Allo stesso articolo 44, comma 7, lettera b), viene, inoltre, stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle P.P.A.A., l'IVA dovrà essere da queste versata direttamente all'Erario, secondo modalità stabilite con un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi (cd. *"split payment"*). L'applicabilità di tale meccanismo è comunque subordinata ad apposita autorizzazione europea, in mancanza della quale le entrate che l'Erario stima di incassare dalla misura, pari a circa 988 milioni di euro, verranno ricavate dall'aumento dell'accisa su benzina e gasolio (articolo 44, comma 9). L'estensione del *"reverse charge"* a fattispecie diverse dai subappalti edili, ivi compresi i lavori pubblici, è, in linea di principio, uno strumento efficace di contrasto all'evasione fiscale. Tuttavia, crea rilevanti problemi gestionali negli adempimenti amministrativi, nonché accentua il problema dei crediti IVA, già rilevanti per le imprese del settore.

### ***Aumento dell'IVA dal 2016 e Revisione della "clausola di salvaguardia"***

Gli articoli 18 e 45, commi 3-4 del Provvedimento modificano la cosiddetta *"clausola di salvaguardia"*, che attribuisce la possibilità di rivedere le detrazioni e le agevolazioni fiscali vigenti, qualora non si riescano a reperire risorse di un determinato ammontare. Sul punto, le modifiche rilevanti sono 2:

art.45, co. 3-4: introduzione di una norma che prevede l'aumento delle aliquote IVA del 10% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel seguente modo:

<b>Aliquote IVA vigenti</b>	<b>Aliquote IVA dal 1° gen.2016</b>	<b>Aliquote IVA dal 1° gen.2017</b>	<b>Aliquote IVA dal 1° gen.2018</b>
10%	12%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%

Tale aumento non verrà adottato, qualora siano approvati provvedimenti normativi che assicurino maggiori entrate, o risparmi di spesa pubblica, corrispondenti al gettito atteso dal suddetto incremento delle aliquote IVA. In ogni caso, non viene previsto alcun aumento dell'aliquota IVA ridotta del 4%, applicabile in caso di acquisto, o costruzione, della "prima casa". La decisione di incrementare le aliquote IVA per recuperare gettito è una scelta miope che non tiene conto degli effetti sul mercato e della forte contrazione dei consumi che una simile misura è in grado di generare. L'innalzamento dell'aliquota ridotta del 10% colpirebbe il mercato immobiliare, ad esempio delle "seconde case", comprimendo ancor di più le attività di un comparto già fortemente in crisi e, tra l'altro, si ripercuoterebbe sugli stessi Enti pubblici, provocando, per questi, un incremento dei "costi fiscali" connessi alla realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 18: rinvio, dal 2015 al 2016, della revisione delle detrazioni e agevolazioni vigenti e riduzione delle risorse da reperire per evitare l'operatività della clausola di salvaguardia. In sostanza, per il 2015, sono stati reperiti i 3 miliardi di euro necessari per scongiurare il taglio delle agevolazioni fiscali e, per il 2016 e 2017, vengono ridotti gli importi da assicurare all'Erario, rispettivamente, pari a 4 miliardi (invece di 7 miliardi) per il 2016 e a 7 miliardi (anziché 10 miliardi) per il 2017. Pur apprezzando lo sforzo fatto dal Governo per evitare, nel 2015, i tagli alle agevolazioni fiscali vigenti, rimane comunque il pericolo, a partire dal 2016, di una riduzione generalizzata dei benefici oggi in vigore, che rischia di colpire indiscriminatamente anche beni meritevoli di tutela fiscale, quali la casa (es. detrazione del 19% degli interessi passivi relativi ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale).

#### ***Messa a regime del bonus degli 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro***

L'articolo 4 del Provvedimento conferma la messa a regime, in via automatica, del credito riconosciuto ai lavoratori dipendenti, che determina un aumento in busta paga nella misura massima di 80 euro. Anticipato in via sperimentale a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio 2014, il Bonus IRPEF trova ora definitiva stabilizzazione nell'ambito dell'articolo 13 del D.P.R. 917/1986 – TUIR, che disciplina le ordinarie detrazioni d'imposta per i lavoratori dipendenti ed assimilati. La misura ha un impatto finanziario stimato in 9,5 miliardi di euro.

#### ***Anticipazione del TFR***

L'articolo 6, introduce, in via sperimentale, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere facoltativamente (l'opzione, una volta esercitata, è irrevocabile) l'anticipazione in busta paga della quota maturanda del TFR, con riferimento alle retribuzioni erogate dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. Sotto il profilo fiscale, la quota di TFR erogata con la retribuzione mensile è assoggetta alle regole ordinarie di tassazione ai fini IRPEF, al posto del regime di tassazione separata (art.17, co.1, lett.a del D.P.R. 917/1986-TUIR) a cui è assoggettato l'importo del TFR liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In merito, la Relazione illustrativa al DdL di Stabilità 2015 conferma che la quota del TFR erogata in busta paga non concorre al raggiungimento

della soglia massima di reddito stabilita per usufruire del Bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 26.000 euro. Tale misura sicuramente è un incentivo all'incremento dei consumi, ma non certo di quelli immobiliari. Tuttavia, occorre evitare che tale anticipazione riduca la liquidità effettiva delle imprese.

\*\*\*

#### **14) Preliminare di vendita: non trovano applicazione le garanzie del contratto definitivo**

La disciplina relativa alla garanzia per mancanza di qualità della cosa venduta (articolo 1497 del Codice civile: *“Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495”*), così come quella relativa alla garanzia per vizi della cosa venduta (articolo 1490 del Codice civile: *“Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”*), presuppongono la conclusione del contratto definitivo di compravendita, e pertanto non possono essere applicate al contratto preliminare. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza della II sezione civile, 14/10/2014, n. 21681, relativa ad un contratto preliminare di vendita di un terreno edificabile nell'ambito di una lottizzazione, al quale non aveva fatto seguito la stipula del contratto definitivo. In particolare la vicenda riguardava un immobile gravato da servitù di elettrodotto, il cui proprietario (promissario venditore) si era impegnato a venderlo libero da vincoli e pesi di qualsiasi genere e natura. La Cassazione ha specificato che:

- il contratto preliminare ha per oggetto non un *“dare”*, ma un *“fare”* (ossia l'obbligo di concludere un contratto successivo e definitivo di compravendita) in relazione al quale le garanzie per vizi e mancanza di qualità della cosa venduta non trovano giustificazione;
- è solo con la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita che assumono rilievo i vizi ovvero la mancanza di qualità del bene ceduto e pertanto, prima di questo momento, il promissario acquirente può far valere la presenza di vincoli o pesi sul fondo (servitù, ecc.) esclusivamente ai fini del consenso o meno alla stipula del contratto definitivo.

\*\*\*

#### **15) Suprema Corte di Cassazione – Ordinanza n. 22628 del 24 ottobre 2014: il professionista è tenuto a pagare l'IRAP se il contributo del familiare amplia le capacità personali**

In materia di IRAP, il professionista che si avvale dell'ausilio di un familiare è tenuto al versamento dell'imposta, configurandosi tale collaborazione come automa organizzazione per l'ampliamento delle capacità personali. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22628. Nel caso in specie, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, appoggiando la decisione del giudice di primo grado, ha confermato l'illegittimità del silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per IRAP. Secondo il giudice di appello le spese

generali e i beni strumentali riscontrati non modificavano il carattere strettamente personale dell'attività svolta, mentre l'ausilio del collaboratore in impresa familiare non poteva avere assicurato l'ampliamento delle capacità personali. L'Amministrazione finanziaria contesta l'errore della CTR per avere escluso il requisito dell'autonoma organizzazione malgrado la presenza di lavoro organizzato da parte del professionista, evidenziando che dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal contribuente emergeva l'ingente importo corrisposto dal suddetto al collaboratore, dimostrando l'utilità e la rilevanza economica del collaboratore.

Ancora una volta la Suprema Corte ha confermato che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. Alla stregua di tali consolidati principi, la Corte di Cassazione accoglie la censura esposta dall'Agenzia, in quanto ritiene che l'attività prestata dal collaboratore in impresa familiare determina l'ampliamento delle capacità personali del professionista, e dunque contribuisce alla sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

Per la Cassazione, infatti, la CTR avrebbe dovuto considerare che la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. Inoltre, in relazione all'idoneità dell'attività del collaboratore ad incidere sull'attitudine a generare reddito in favore del contribuente, la stessa Commissione ha omesso di ponderare comparativamente i dati attestanti i corrispettivi elargiti a detto collaboratore con quelli del reddito prodotto dall'imprenditore dai quali risulta la corresponsione di compensi di poco inferiori a quelli integranti il reddito del professionista. Di conseguenza, è tenuto a versare l'IRAP il professionista che si avvale dell'ausilio di un familiare, se tale collaborazione determina l'ampliamento delle capacità personali di produrre reddito.

\*\*\*

## **16) Enti e Consorzi FICEI: è stata istituita la previdenza complementare**

Il giorno 23 ottobre 2014, tra FICEI e FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL, la FINDICI, si è stipulato l'accordo per l'istituzione della previdenza complementare per il personale dipendente dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione aderenti alla FICEI. Le parti firmatarie, in attuazione dell'articolo 73 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione stipulato in data 31 luglio 2013, hanno istituito per il personale dipendente dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione di cui all'articolo 36 della legge 5/10/1991 n. 317 aderenti alla FICEI e per il personale dipendente della FICEI, una forma pensionistica complementare, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. L'individuazione del Fondo Nazionale di Previdenza Complementare al quale aderire viene individuato nel fondo denominato SIRIO PERSEO costituito con atto 30 settembre 2014, fatta salva la volontà dei lavoratori di aderire ad altro Fondo. Le parti chiariscono però, che non rientrano nella fattispecie di cui sopra, i Consorzi ed Enti che

versano contributi a fondi o istituti, di qualsiasi forma e di qualsiasi denominazione, che prevedono la erogazione ai dipendenti, a fine rapporto di lavoro, di somme o di rendite diverse da quelle obbligatoriamente previste o da norme contrattuali (sia individuali che collettive), o da disposizioni di legge. È però fatto salvo il diritto per il lavoratore di trasformare in tutto o in parte i fondi o istituti di questo tipo, nella previdenza complementare appena istituita. L'adesione al Fondo Sirio Perseo è volontaria. La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale per dodici mensilità sulla retribuzione individuale fissa e continuativa di ciascun lavoratore in vigore riferita a ciascun livello di inquadramento. La contribuzione è dovuta nelle seguenti misure minime:

- a carico dell'Azienda 2%;
- a carico del lavoratore 1%;
- a carico del TFR almeno 2% del maturando per gli assunti fino al 28/4/1993 e intero TFR per gli assunti dopo il 28/4/1993.

\*\*\*

### **17) Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento – D.M. 24 settembre 2014**

È operativa la possibilità di operare compensazioni, a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014. È quanto viene previsto dal D.M. 24 settembre 2014 del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2014, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'articolo 12, comma 7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. "*Decreto Destinazione Italia*").

Come noto, l'articolo 28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima Pubblica Amministrazione. Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la Pubblica Amministrazione. In tal ambito, si è poi aggiunto, da ultimo, il "*Decreto Destinazione Italia*", che, per il solo 2014, ha demandato ad un Decreto attuativo l'individuazione delle modalità applicative per la "*compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione*". Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 24 settembre 2014, che, richiamando la disciplina generale del citato art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 marzo 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento[5], che possono essere compensate con i crediti verso la Pubbliche Amministrazioni. Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2014. In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 9 ottobre 2014 (ossia fra le cartelle di pagamento notificate fino al 30 settembre 2013 ed i crediti verso la P.A.), ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1). In merito, viene confermato che, per poter fruire della

compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione. Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.

In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta. A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A., quali:

- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti;
- la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA – articolo 38-bis del Decreto Legge 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ).

In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013[8] per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro).

Tabella 1

Compensazione dei crediti verso la p.a. con le cartelle di pagamento - evoluzione normativa

<b>notifica cartella di pagamento</b>	<b>periodo di compensazione</b>	<b>riferimento normativo</b>
Entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2014	D.M. 19 ottobre 2012
Entro il 31.12.2012		Articolo 9, comma 2, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
Entro il 30.09.2013		Articolo 40 Decreto Legge 66/2014 convertito in Legge 89/2014
Entro il 31.03.2014		D.M. 24 settembre 2014

\*\*\*

### **18) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 21350/2014: senza titolo edilizio il contratto d'appalto è nullo**

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza titolo abilitativo edilizio è nullo, ai sensi degli articoli 1346 e 1418 del codice civile, avendo un oggetto illecito, per violazione delle norme imperative in materia urbanistica, con la conseguenza che tale nullità, una volta verificatasi, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre i suoi effetti. Il principio, peraltro sufficientemente pacifico in giurisprudenza è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 21350 della II sezione Civile della Corte di Cassazione. Nel caso

di specie erano stati appaltati dei lavori di ristrutturazione ma la data di ultimazione delle opere era antecedente a quella di rilascio del titolo abilitativo edilizio, con conseguente invalidità del contratto che era stato eseguito prima dell'ottenimento del titolo abilitativo necessario per quel tipo di intervento. La Cassazione ha, comunque, chiarito che la nullità del contratto non sussiste quando il prescritto titolo edilizio assente nel momento della sottoscrizione del contratto, sopravviene in momento successivo. Il titolo abilitativo edilizio può non esistere all'avvio dei lavori, ma deve sopraggiungere prima della ultimazione degli stessi: il tale ipotesi, il contratto d'appalto può intendersi condizionato sospensivamente al rilascio del suddetto atto. Sulla base di quanto ribadito dalla Cassazione è quindi sempre consigliabile inserire nel contratto di appalto gli estremi del titolo edilizio rilasciato ovvero indicare la data in cui ne è stato chiesto il rilascio o presentata la domanda. In mancanza dovrà, in ogni caso, essere precisato che il contratto resta condizionato all'impegno del committente di chiedere/ottenere il titolo edilizio.

\*\*\*

### **19) INPS – Messaggio n. 8060 del 30 ottobre 2014: ricostituite le pensioni di novembre**

L'INPS ha provveduto alla ricostruzione delle pensioni con effetto a partire dalla rata del mese di ottobre 2014. Nel corso del mese di settembre-ottobre 2014 l'INPS ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni delle Gestioni private effettuate a livello centrale, con effetto a partire dalla rata di pensione di novembre 2014. In particolare, l'attività centrale ha riguardato la ricostituzione automatica: delle prestazioni assistenziali per le quali non è stata presentata la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2009; delle pensioni con conguagli fiscali; delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria; delle pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio" per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo; delle pensioni per le quali rileva la titolarità di rendita INAIL. A renderlo noto è l'INPS con il messaggio n. 8060 di ieri.

#### ***Prestazioni assistenziali attualmente sospese***

Partendo dalle prestazioni assistenziali per le quali alla data della elaborazione il reddito 2009 non risultava rientrato, l'INPS comunica che queste ultime sono state ricostituite a livello centrale. L'elaborazione, in particolare, ha tenuto conto dell'inadempienza rispetto alla comunicazione di redditi diversi da quelli memorizzati nel casellario pensioni. Inoltre, per consentire una corretta informativa agli interessati circa il tipo di calcolo effettuato, l'INPS ha predisposto il "mod. TE08" personalizzato con il nuovo literal "in applicazione del comma 6 lettera c) dell'art. 13 della L. 122/2010".

#### ***Pensioni per le quali sono richiesti conguagli fiscali***

La ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali ha provveduto a elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito: della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti); del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti); della variazione dell'imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati; dell'acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta; della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di "Segnalazione decesso"; della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura "Gestione pagamenti ridotti e disgiunti". L'elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 29 settembre 2014; quindi i conguagli fiscali saranno messi in pagamento con la prossima rata di novembre 2014.



### ***Pensioni a seguito di revisione sanitaria***

Posto che le pensioni elaborate sono quelle confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 29 settembre 2014, con conseguente erogazione del nuovo importo di pensione dal mese di novembre 2014, l'Istituto previdenziale precisa che le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità. Inoltre, i conguagli "validati" saranno posti in pagamento con la rata di novembre 2014.

### ***Ricalcolo dei trattamenti pensionistici***

Dal ricalcolo delle pensioni individuate come "ricostituzioni d'ufficio", può scaturire:

- un importo a credito: i conguagli "validati" saranno posti in pagamento con la rata di novembre 2014;
- un importo a debito: i conguagli a debito di importo inferiore a 12 euro non vengono recuperati.

Quelli superiori a 12 euro saranno memorizzati come:

- "*in corso di recupero*" in caso di piano di recupero impostato dal centro;
- "*inviata notifica*" nel caso in cui la notifica del debito sia stata spedita centralmente;
- "*da definire*" nel caso in cui non sia stato possibile inviare la notifica del debito a livello centrale (pensionato residente all'estero, impossibilità di spedizione per anomalie nell'anagrafica, ecc).

4 novembre 2014

Massimo Pipino